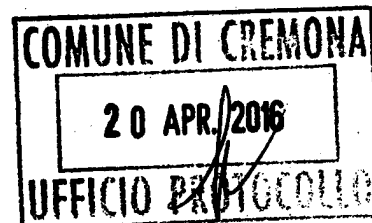


COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0024756	22/04/2016
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale



ce

ALLA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA
SIMONA PASQUALI

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».

Premesso che:

- la legge 4 maggio 1983 n. 184 "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" indica nell'affidamento familiare l'intervento d'elezione a favore di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, prevedendone la collocazione in una comunità di tipo familiare solo nel caso in cui non sia possibile l'affidamento;
- l'entrata in vigore della Legge 19 ottobre 2015, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 e recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, rappresenta un passo avanti importante, volto a tutelare i minori ed il loro diritto a conservare un rapporto con le famiglie affidatarie, con le quali, nel corso del tempo si sia creato un legame affettivo stabile. Ciò anche quando, il minore, dopo un periodo di affidamento, debba far ritorno alla famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia;
- ciò rappresenta un cambiamento culturale che coinvolge le famiglie e i servizi e che interroga tutti gli attori coinvolti su come coniugare e conciliare il diritto/interesse del minore a mantenere quel "tanto" di legame con il passato che sia vantaggioso e benefico per lo sviluppo psico affettivo del bambino stesso.

Considerato che:

il Comune di Cremona ha promosso nel corso degli anni la diffusione dell'affido familiare su tutto il territorio provinciale, attraverso, Progetti, Protocolli d'intesa e Convenzioni per rafforzare le sinergie fra i Servizi Sociali Territoriali, realtà del Terzo Settore e Consulenti pubblici e privati. In particolare si citano:

1 8 2 A

- Progetto Reti Affidabili "Promuovere e sostenere reti per l'affido familiare", finanziato da Fondazione Cariplo di Milano sul Bando 2010 nel quale sono stati coinvolti, oltre al Comune di Cremona, numerosi partner pubblici e privati del territorio distrettuale;

- Delibera n. 92 del 19/06/2013 con la quale è stata approvata la Bozza del Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona e l'Azienda Sociale del Cremonese per l'istituzione del Centro Affidi per l'ambito distrettuale di Cremona, individuando nel Comune di Cremona il titolare ed il responsabile diretto della gestione dello stesso;

- Delibera n.93 del 19/6/2013 con la quale è stata approvata la Bozza di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona e soggetti pubblici e privati per la costituzione del Tavolo inter distrettuale affido e solidarietà familiare;

- Delibera n. 94 del 19/6/2013 con la quale è stata approvata la Bozza di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, l'Azienda Sociale del Cremonese, l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona per le funzioni di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido e delle linee guida distrettuali relative al percorso di conoscenza dei candidati all'affido familiare;

- Determina dirigenziale n. 2135 del 21/12/2015 di approvazione della Bozza di Convenzione da stipularsi con l'Associazione di famiglie affidatarie Onlus " Il Girasole" e la Società cooperativa sociale "Nazareth" per la realizzazione di progetti di pronta accoglienza in famiglia per minori e di progetti per neo maggiorenni per il biennio 2015-2016.

Tutto ciò premesso e considerato:

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

- a recepire il disposto della legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva delle bambine e dei bambini in affido familiare nelle Convenzioni e nei Protocolli in essere tra il Comune di Cremona e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio;

- ad avviare presso il "Tavolo Inter-distrettuale affido e solidarietà familiare" e nelle altre sedi competenti un urgente confronto tra i Servizi pubblici e privati del territorio in relazione alla delicata fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia d'origine o adottiva, in attuazione a quanto disposto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 sulla gradualità e continuità degli affetti al fine di:

- 1) individuare principi teorici e criteri di riferimento comuni;
- 2) delineare un percorso condiviso da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati, in termini di metodo e di contenuto;
- 3) rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio provinciale;

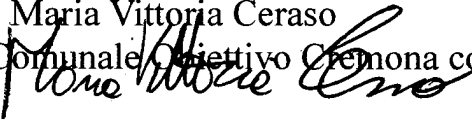
- farsi promotori presso la Regione Lombardia affinché possa deliberare, d'intesa con le Autorità giudiziarie minorili, indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari al fine di individuare, in attuazione a quanto previsto dalla recente legge n. 173/2015, delle buone prassi, nel rispetto delle specificità territoriali e dell'autonomia professionale degli operatori. (Si allega come esempio la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 27-4956, L.4 maggio 1983 n.184 e L.R.1/2004 - "Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva");

- a convocare la Commissione Welfare per un momento di condivisione e di approfondimento sulla tematica dell'affido rispetto all'esperienza specifica del Comune di Cremona, all'organizzazione del Centro Affidi, ai Progetti, Convenzioni e Protocolli in essere, alle criticità eventualmente riscontrabili nell'attuazione degli stessi.

Si auspica che il principio della salvaguardia della continuità del legame, sia effettivamente e largamente condiviso dalla comunità professionale e scientifica degli operatori sociali e sanitari, entrando a far parte della "cultura" dei Servizi per poter poi essere tradotto e sostanziato nella gestione del caso, al fine di garantire una certa uniformità sul territorio.

Appare, infine, fondamentale ribadire la centralità del superiore interesse del minore in riferimento alle scelte ed agli interventi che i Servizi e le istituzioni sono chiamati a compiere e ad attuare nella loro quotidianità operativa.

Maria Vittoria Ceraso
Consigliere Comunale Obiettivo Cremona con Perri



Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 27-4956

L.4 maggio 1983 n.184 e L.R.1/2004 Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la legge 4 maggio 1983 n. 184 *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”* indica nell'affidamento familiare l'intervento d'elezione a favore di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, prevedendone la collocazione in una comunità di tipo familiare solo nel caso in cui non sia possibile l'affidamento;

evidenziato che la Regione Piemonte, in coerenza con tale previsione normativa, ha promosso nel corso degli anni la diffusione ed il rafforzamento dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale, attraverso atti di indirizzo, provvedimenti amministrativi e specifiche forme di finanziamento a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

considerato che i servizi sociali e sanitari sono impegnati da anni nell'estendere e rendere effettivo il diritto sancito dalla normativa sopra citata, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato impegnate nel settore degli affidamenti e delle adozioni;

dato atto che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con nota del maggio 2011 trasmessa agli Enti Gestori, ribadivano l'orientamento dei magistrati nel dare precedenza, nelle decisioni che assumono, all'inserimento del minore in una famiglia affidataria, considerando la collocazione in comunità *“un'ipotesi residuale, limitata nel tempo e debitamente motivata”*;

evidenziato inoltre che, per quanto riguarda in specifico i minori a favore dei quali il Tribunale per i Minorenni dispone l'inserimento in famiglia a scopo di adozione, si è registrato in Piemonte, nel triennio 2008-2010, un progressivo aumento, rispetto agli anni precedenti, del numero di minori provenienti da affidamento familiare anziché da strutture residenziali;

osservato che tale mutato scenario della tipologia delle collocazioni precedenti all'inserimento in famiglia adottiva, pur arrecando innegabili benefici al minore sul piano affettivo, accresce tuttavia la complessità della gestione della delicata fase di passaggio alla famiglia che lo accoglierà in adozione;

considerate le sollecitazioni pervenute da parte dei servizi sociali e sanitari del territorio e delle associazioni di volontariato impegnate nel settore degli affidamenti e delle adozioni, di avviare un confronto allargato sull'argomento, alla luce della disomogeneità delle prassi in atto tra i servizi;

dato inoltre atto che lo specifico ambito della fase di passaggio dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva, non trova una sua regolamentazione nella normativa vigente (L.184/83 e s.m.i.) con il conseguente rischio di modalità di intervento molto difformi sul territorio regionale;

evidenziato che, alla luce delle citate considerazioni, si è ritenuto opportuno prevedere la stesura di un documento contenente indicazioni operative per i Servizi Sociali e Sanitari, allo scopo di:

- 1 individuare principi teorici e criteri di riferimento condivisi;
- 2 delineare un percorso condiviso da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati, in termini di metodo e di contenuto;
- 3 rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio;
- 4 definire buone prassi nel rispetto delle specificità territoriali, e dell'autonomia professionale degli operatori.

Tutto ciò considerato;

si ritiene opportuno procedere all'approvazione delle indicazioni operative in materia di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la DGR n. 90-4331 del 13.11.2006;

acquisito il parere della Consulta Regionale Adozioni e Affidamenti, espresso in data 21 giugno 2012;

acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, espresso in data 26 ottobre 2012;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, le Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva, di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che dall'attuazione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva.

INDICE

Premessa

1. Lo scenario

2. La continuità del legame: considerazioni generali

3. Presupposti e riferimenti teorici

4. Le criticità attuali

5. Le fasi del percorso

6. L'interruzione dei rapporti

Premessa

La Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha avviato, nel giugno 2010, un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle ASL, del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, della Direzione Regionale Sanità e delle Associazioni di volontariato, finalizzato alla definizione di indicazioni operative destinate agli operatori dei servizi sociali e sanitari del territorio, sulla complessa tematica del passaggio del minore dalla famiglia affidataria a quella individuata dal Tribunale per i Minorenni per la sua futura, eventuale adozione.

Da una precedente ricognizione svolta dalla stessa Direzione presso i servizi territoriali, emergeva la necessità di avviare un confronto allargato sull'argomento, in considerazione della disomogeneità delle prassi in atto tra i servizi, della complessità della materia e del crescente numero di bambini collocati, negli ultimi anni, in affidamento familiare come collocazione "ponte" in vista dell'inserimento presso una famiglia adottiva.

Anche le associazioni di volontariato impegnate nel settore, sollecitavano un confronto su questa materia.

L'obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di delineare un percorso condiviso da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati, in termini di metodo e di contenuto, per la definizione di buone prassi nel rispetto delle specificità territoriali, e dell'autonomia professionale degli operatori.

Quanto contenuto nel presente documento, quindi, non si propone di regolamentare in ogni sua fase la materia in esame, considerato che ciascuna situazione presenta caratteristiche e variabili peculiari, difficilmente riconducibili ad una modalità di intervento unica e prestabilita.

Si auspica che il principio della salvaguardia della continuità del legame, sia effettivamente e largamente condiviso dalla comunità professionale e scientifica degli operatori sociali e sanitari, entrando a far parte della "cultura" dei Servizi per poter poi essere tradotto e sostanziato nella gestione del caso, al fine di garantire una certa uniformità sul territorio.

Si ritiene importante precisare che si fa qui espresso riferimento alle situazioni di minori collocati in affidamento familiare, nell'interesse dei quali il Tribunale per i Minorenni decide l'inserimento ed il conseguente trasferimento presso altra famiglia valutata idonea ad accoglierli in adozione.

Quanto contenuto nel presente documento, si riferisce anche ai minori dichiarati adottabili che vivono nelle famiglie-comunità, o in comunità familiari o case famiglia ad accoglienza mista, gestite da coppie residenti nelle stesse, nell'interesse dei quali il Tribunale per i Minorenni ha deciso l'inserimento in famiglia adottiva.

Appare, infine, fondamentale ribadire la centralità del superiore interesse del minore in riferimento alle scelte ed agli interventi che i Servizi e le istituzioni sono chiamati a compiere e ad attuare nella loro quotidianità operativa.

1. Lo scenario

Allo scopo di contestualizzare le linee operative in oggetto, si ritiene utile delineare lo scenario nel quale attualmente operano i servizi territoriali, quantificando l'entità del fenomeno dei minori collocati in famiglia a scopo di adozione, provenienti da affidamento familiare, sulla base dei dati riferiti alle cause di conclusione degli affidamenti, riferiti al triennio 2008-2010:

- anno 2008:
103 minori inseriti a scopo di adozione, di cui 20 provenienti da affidamento familiare
- anno 2009:
102 minori inseriti a scopo di adozione, di cui 20 provenienti da affidamento familiare
- anno 2010:
68 minori inseriti a scopo di adozione, di cui 29 provenienti da affidamento familiare.

E' inoltre opportuno ricordare che, con precedente DGR n. 90-4331 del 13.11.2006, contenente linee di indirizzo in materia di adozioni dall'abbinamento al post adozione e relative indicazioni metodologiche, erano già stati trattati, sia pure marginalmente, alcuni aspetti della materia in esame.

Tale deliberazione prevede, ad esempio, il mantenimento di contatti tra il minore inserito nella famiglia adottiva e la famiglia affidataria che l'aveva in precedenza accolto, oltre alla possibilità di un proseguimento della presa in carico terapeutica da parte dei medesimi operatori della zona di provenienza del minore fino a quando ciò si renda necessario, salvo i casi in cui, per ragioni di sicurezza, ciò non sia possibile.

Alcune previsioni sono, invece, da considerarsi superate, quali quelle riferite al tassativo mantenimento della riservatezza dei contatti tra le due famiglie, ed alla costante mediazione dell'equipe di riferimento della coppia adottiva, come verrà meglio detto in seguito.

L'esperienza dimostra infatti che, indipendentemente dalle indicazioni degli operatori, le famiglie individuano, nel tempo, spontanee strategie di contatto.

Oltre alle finalità in precedenza esposte, quindi, le presenti indicazioni intendono superare quanto già previsto in materia dal citato provvedimento regionale, dando conto dei cambiamenti intervenuti in questi anni sul piano teorico ed esperienziale, che impongono un ripensamento ed una revisione delle modalità di intervento degli operatori, nell'ambito oggetto della presente deliberazione.

2. La continuità del legame: considerazioni generali

L'importanza della salvaguardia della continuità del legame, trova numerosi e fondati riscontri sia in letteratura che nella pratica dei servizi.

Assistiamo ad un cambiamento culturale che coinvolge le famiglie e i servizi e che interroga tutti gli attori coinvolti su come coniugare e conciliare il diritto/interesse del minore e delle coppie affidatarie e adottive a mantenere quel "tanto" di legame con il passato che sia vantaggioso e benefico per lo sviluppo psico-affettivo del bambino stesso.

Possono, tuttavia, riscontrarsi criticità nella sua effettiva traduzione sul piano operativo, in mancanza di un riferimento normativo specifico e dell'estrema delicatezza della materia.

Quindi il principio in questione, ampiamente condivisibile e sostenibile, in termini teorici, non risulta realisticamente applicabile in termini assoluti ma andrà modulato, come insegna l'esperienza, in base alla specifica situazione del minore e soprattutto tenendo sempre presente l'effettivo e superiore interesse del bambino.

E' innegabile, infatti, che per alcune situazioni sia pure numericamente circoscritte, a seguito di fondate motivazioni e ponderate valutazioni, qualora la continuità del legame rischi di dimostrarsi pregiudizievole per il minore, si renda necessario un taglio netto con la famiglia affidataria o un breve passaggio in comunità, oppure, sia pure nel rispetto della dovuta gradualità, si decida per una interruzione graduale ma definitiva dei contatti tra la famiglia affidataria ed il bambino.

Risulta evidente la complessità delle variabili che concorrono alla buona riuscita di un passaggio dall'affidamento all'adozione, poiché numerosi sono i soggetti implicati: ciò comporta anche una non completa prevedibilità di reazioni e comportamenti.

Occorre, dunque, una certa flessibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità ad introdurre cambiamenti in corso d'opera.

Un passaggio ben riuscito, quindi, può infatti rappresentare una preziosa ed insostituibile continuazione di senso nell'esperienza di vita del bambino; in caso contrario, l'intensità delle emozioni in gioco può suscitare, rivalità, rivendicazioni e rigidità altamente distruttive per tutti.

La materia in esame ha, infine, anche implicazioni di ordine culturale: in termini più generali, è necessario richiamare l'attenzione al fatto che stiamo assistendo ad un cambiamento concettuale dello stesso modello di adozione rispetto a quello che per decenni ha prevalso nel nostro paese.

3. Presupposti e riferimenti teorici

E' importante chiarire, in via preliminare, che per continuità del legame e degli affetti, deve intendersi, oltre al mantenimento dei rapporti (visite, telefonate, ecc.) quando ciò sia possibile, anche, se non soprattutto, la continuità e l'integrità interna della storia del bambino, che i genitori dovranno essere capaci di garantire nel corso degli anni, coltivando, conservando e valorizzando le esperienze significative vissute in precedenza.

Una continuità dei legami e dei ricordi interna anche in assenza di una dimensione esterna.

Questo, peraltro, è quanto già sta avvenendo nell'ambito dell'adozione internazionale: la coppia che accoglie un bambino straniero, indipendentemente dal fatto che provenga da una famiglia affidataria, è chiamata a promuoverne la continuità affettiva in assenza di incontri.

Risultano quindi importanti i ricordi del bambino, il ricordare di sé, del proprio passato, delle proprie esperienze o di eventi specifici, localizzati nel tempo e nello spazio, il *"parlare di..."*.

E' implicito che per "storia del bambino", si intende quella complessiva precedente al suo inserimento in adozione, e non la sola fase riferita all'affidamento familiare; ciò vale in particolare per bambini che hanno trascorso del tempo nella famiglia d'origine e possono averne un ricordo.

La capacità, da parte della coppia che accoglie un bambino in adozione, di promuoverne la continuità affettiva e di garantire l'integrità interna della sua storia, risulta essere una delle competenze, da ricercare, tra le altre, nelle coppie che si avvicinano al progetto adottivo.

Si raccomanda, per quanto riguarda la conoscenza delle coppie aspiranti all'adozione, che vengano attentamente ricercate ed approfondite, tra le altre, le capacità sopra descritte prospettando, già nella fase di preparazione, il mutato scenario riferito alla provenienza dei bambini prima della collocazione in famiglia adottiva ed i cambiamenti culturali in corso.

In proposito, si richiama l'effettiva applicazione, da parte degli operatori delle équipes adozioni, delle indicazioni contenute nella DGR n. 68-12903 del 21.12.2009 (*Schema di relazione al Tribunale per i Minorenni per la valutazione della coppia aspirante all'adozione*).

Per un bambino, le relazioni affettivamente significative hanno un'importanza fondamentale in quanto determinano la costruzione dei suoi modelli operativi interni e la qualità della sua crescita psicologica.

La cura dei legami significativi del bambino può avvenire su due piani distinti ma tra loro connessi: il piano concreto (dimensione esterna) ed il piano dei significati (dimensione interna): entrambi questi livelli devono essere presidiati con attenzione e competenza.

In termini generali, in ogni passaggio da una situazione all'altra, occorre individuare le modalità dei rapporti da mantenere tra affidatari e adottivi (frequenza, luogo, durata) tenendo presente l'effettiva consistenza della relazione che unisce il bambino alle precedenti figure di riferimento, ed evitando al tempo stesso sollecitazioni emotive troppo intense che potrebbero compromettere il percorso di inserimento del bambino..

Per quanto riguarda la dimensione interna, occorre aver cura delle risonanze interne dei legami significativi.

4. Le criticità attuali

Come chiaramente emerso dal gruppo di lavoro, occorre dare atto dell'esistenza di approcci talvolta diversi tra operatori dell'affido e operatori dell'adozione rispetto al mantenimento del legame: può verificarsi che questi ultimi, per un eccesso di "protezione" nei confronti della coppia, considerino il mantenimento dei contatti con la famiglia affidataria un sovraccarico emotivo per la famiglia adottiva o un rischio di rintracciabilità da parte della famiglia d'origine, oppure un esporre la coppia ad un confronto con potenziali "rivali" o, ancora, può prevalere il timore che il bambino "faccia fatica" ad affezionarsi ai nuovi genitori se continua a mantenere contatti con i precedenti affidatari.

Questo insieme di considerazioni può portare gli operatori a scoraggiare la coppia nel mantenere, nel tempo, i contatti.

Oltre a ciò, si riscontra un generalizzato stato di confusione ed incertezza tra operatori quando si trovano a muoversi in tale ambito, poiché sono chiamati a conciliare la riservatezza della collocazione del minore e dunque della famiglia adottiva (o potenzialmente adottiva, data l'incidenza del rischio giuridico) con il diritto del bambino a mantenere i contatti con la famiglia che in precedenza lo ha accolto e le richieste di quest'ultima a non interrompere i rapporti. Questo aspetto può certamente rappresentare un appesantimento dell'intervento.

Estendendo il ragionamento all'ambito giuridico, la questione si pone, come già accennato, in riferimento all'effettiva esistenza di un diritto espressamente sancito, nell'attuale normativa, a favore degli affidatari, nel continuare a rimanere nella vita del bambino.

Come già accennato, la normativa esistente non contempla questo diritto, non facendone menzione.¹

Il Tribunale per i Minorenni non può imporre limiti ai genitori adottivi, una volta perfezionata l'adozione, se non attraverso eventuali provvedimenti prescrittivi che risulterebbero limitativi della potestà genitoriale: non esistono, quindi, strumenti giuridici che obblighino i servizi a rendere effettivo tale principio.

Possono essere rivolte raccomandazioni alla famiglia adottiva, può essere rafforzato l'intervento dell'equipe adozioni, a partire dalla fase della preparazione e, qualora ne esistano i presupposti, nella fase post adottiva.

L'ufficio adozioni presso il Tribunale per i Minorenni, da parte sua, pone molta attenzione al coinvolgimento della famiglia affidataria nella fase di avvicinamento del bambino alla coppia adottiva; al momento delle dimissioni e dell'ingresso nella nuova famiglia, viene ricordata alla coppia adottiva l'importanza del mantenimento dei contatti, nei modi e nei tempi che verranno concordati tra le due équipes, e nel rispetto dei tempi del bambino, anche per quanto attiene al mantenimento dei contatti tra fratelli, collocati in adozione in famiglie diverse.

¹ Si segnalano in proposito per maggiori approfondimenti:

- la sentenza emessa il 27 aprile 2010 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ravvisato nel caso sottoposto riguardante la complessa vicenda un minore affidato dichiarato adottabile e adottato da un'altra famiglia, nonostante la disponibilità espressa dagli affidatari la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848;
- le linee guida del Curatore speciale nei procedimenti di adottabilità e di potestà della Camera Minorile di Torino;
- il 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia coordinato da Save the children e sottoscritto da 73 organizzazioni operanti nel settore.

In questa fase dovrà essere intensificato l'impegno degli operatori coinvolti nel progetto (equipe del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia adottiva) nel sostenere ed accompagnare il percorso.

Un aspetto di criticità, emerso dal tavolo di lavoro, riguarda i tempi sovente molto lunghi, in relazione ai tempi del bambino, legati alle fasi evolutive, per l'assunzione di un provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria: è noto come di frequente la permanenza di un minore in famiglia affidataria, si protragga ben oltre le previsioni iniziali, con le conseguenti inevitabili accresciute difficoltà nel caso di inserimento in famiglia a scopo di adozione.

Si raccomanda che da parte dei soggetti istituzionali competenti, venga posta la massima attenzione nel limitare e contenere il più possibile i passaggi ed i cambiamenti di collocazione del minore, prima dell'individuazione di una sistemazione definitiva.

5. Le fasi del percorso

Il percorso di accompagnamento del minore dalla famiglia affidataria a quella individuata per la sua eventuale adozione, si articola nelle seguenti principali fasi:

1. la preparazione del bambino, degli affidatari e delle coppie adottive;
2. la definizione e l'avvio del progetto;
3. il passaggio nella nuova famiglia;
4. il proseguimento del progetto.

1. Preparazione del bambino, degli affidatari e delle coppie adottive

E' necessario che il bambino sia preparato ed accompagnato al passaggio e che al contempo gli operatori spieghino alla famiglia affidataria come si procederà, con quali tempi e modalità, prospettandole, quindi, per quanto possibile, le scansioni del percorso.

L' esperienza del progetto neonati del Comune di Torino, dimostra che anche con bambini piccolissimi, di pochi mesi, è possibile una preparazione al passaggio.²

La mancata e/o superficiale preparazione del bambino, rappresenta una rilevante criticità, soprattutto nella fase del passaggio e può avere ripercussioni nella fase successiva; analogamente, l'essere vaghi o elusivi con la famiglia affidataria non può che generare confusione.

E' indispensabile che si disponga di una valutazione psicologica aggiornata delle condizioni emotive del bambino, sia ai fini del suo abbinamento sia per impostare il lavoro di passaggio successivo.

Qualora non ci sia stata una conoscenza diretta o gli operatori di riferimento non abbiano sufficienti elementi di conoscenza, occorre che sia fatta una valutazione al momento attuale.

Preparare il bambino non significa semplicemente informarlo bensì aiutarlo ad elaborare il passaggio stesso.

² Numerosi studi hanno dimostrato che i neonati sono già in grado di avere ricordi delle prime esperienze di vita, in forma di memoria implicita, cioè in termini di apprendimento somatico, emozionale e comportamentale (Stern, 1985-Siegel, 1999). Nel primo anno di vita il bambino ha a sua disposizione una forma di memoria implicita che include memorie emotive, comportamentali, percettive e corporee.

Il bambino può essere considerato pronto, quando raggiunge una condizione emotivo relazionale tale da consentire il passaggio alla nuova famiglia.

Si raccomanda che gli operatori di riferimento del bambino, pongano la massima attenzione alla preparazione dello stesso secondo i criteri e le finalità sopra indicate, assicurando una valutazione psicologica aggiornata delle sue condizioni emotive, ed avvalendosi anche degli strumenti condivisi disponibili.

Si raccomanda che gli operatori accompagnino e sostengano la famiglia affidataria e la famiglia adottiva comunicando tempi e modalità del percorso.

Il lavoro di preparazione deve essere comunque iniziato, da parte degli operatori di riferimento, fin dall'avvio dell'inserimento del bambino nella famiglia affidataria.

Contestualmente alla preparazione del bambino, si avvierà il lavoro con gli affidatari, o meglio si proseguirà l'intervento, focalizzato sul passaggio.

E' opportuno a tale proposito osservare che, analogamente alla valutazione della coppia aspirante all'adozione, anche per quanto riguarda le famiglie affidatarie, devono essere rintracciate e sostenute, fin dalla fase della conoscenza, quelle specifiche competenze necessarie a sostenere ed accompagnare il minore al passaggio nella nuova famiglia.

Si raccomanda che venga posta la massima attenzione nella valutazione dei singoli/famiglie che si propongono per l'affidamento, in considerazione dell'accresciuta complessità delle situazioni, quali quelle in esame.

Si raccomanda che venga posta la massima attenzione nella valutazione delle coppie che si propongono per l'adozione, in considerazione dell'accresciuta complessità delle situazioni di provenienza dei bambini per i quali è disposto l'inserimento a scopo di adozione.

Si raccomanda che venga posta la massima attenzione nella fase di abbinamento e quindi nella fase della scelta della famiglia affidataria, in relazione all'età del bambino, alle sue caratteristiche personali, alla situazione giuridica ed alle previsioni future di collocazione.

In questa fase, occorre cercare la collaborazione ed il coinvolgimento della famiglia affidataria, attraverso la condivisione dei messaggi da trasmettere al bambino allo scopo di incrementare il sostegno emotivo ed aiutare il bambino a sentirsi autorizzato a creare un nuovo legame.

La famiglia affidataria dovrà essere aiutata a comprendere e a riconoscere la decisione assunta dall'Autorità Giudiziaria come la migliore per il bambino nonostante l'inevitabile sofferenza legata alla separazione.

La preparazione di un diario, di un album fotografico ed altro materiale, che ripercorran le fasi della vita del bambino presso la famiglia affidataria, possono essere strumenti facilitatori nella

ricomposizione e narrazione della sua storia, e rappresentare un patrimonio che lo accompagnerà nella costruzione di nuovi legami.

E' opportuno, infine, osservare che questa fase, non è che il momento conclusivo di un percorso che va sostenuto nel tempo; il buon esito di tale passaggio, certamente non indolore, è il risultato della qualità del lavoro di sostegno e monitoraggio avviato fin dall'inizio dell'inserimento del bambino nella famiglia affidataria.

E' auspicabile quindi, ai fini di una corretta realizzazione del progetto, che vengano assicurate, da parte dei Servizi, compatibilmente alle risorse disponibili, occasioni continuative di formazione rivolte alle famiglie affidatarie ed alle coppie potenzialmente adottive, oltre che momenti specifici di confronto sul tema, tra operatori delle équipes affido e delle équipes adozioni.

2. Definizione e avvio del progetto

La definizione del progetto è condizionata, come noto, da numerosi indicatori, quali principalmente: l'età del bambino, la sua storia, i tempi di permanenza nella famiglia affidataria, la qualità dell'attaccamento con gli affidatari nonché, principalmente, le caratteristiche del bambino stesso.

Nella formulazione del progetto, gli operatori di riferimento del bambino dovranno considerare questo insieme di indicatori con particolare riferimento al mantenimento, in futuro, dei contatti tra il bambino e la famiglia che lo ha accolto in affidamento.

La continuità del legame e degli affetti, quindi, si sostanzia anche attraverso una continuità degli interventi professionali e la definizione di un progetto condiviso: gli operatori coinvolti (del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia adottiva), individueranno, di comune accordo, le modalità ed i tempi della conoscenza e del passaggio e, successivamente, le modalità di mantenimento dei rapporti tra le due famiglie ed il bambino, una volta avvenuto l'inserimento.

Si raccomanda la formulazione di un progetto scritto condiviso ed integrato tra i diversi operatori coinvolti (del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia adottiva), i quali individueranno, di comune accordo, le modalità ed i tempi della conoscenza e del passaggio, la scansione temporale delle verifiche sull'andamento del progetto, e, successivamente, le modalità di mantenimento dei rapporti tra le due famiglie ed il bambino, una volta avvenuto l'inserimento quali, ad esempio, i tempi per la ripresa dei contatti, la frequenza degli incontri, la scelta del luogo.

In questa fase, andrà valorizzato il patrimonio di conoscenza degli operatori che meglio conoscono il bambino ai fini della formulazione del progetto.

Il progetto può subire modifiche in corso d'opera, in base all'andamento del passaggio, del successivo inserimento ed alle reazioni del bambino; quanto contenuto nel progetto, non è da intendersi, quindi, come irreversibile e definitivo, ma potrà essere rivisto e modificato in funzione dell'interesse del bambino.

Come già scritto, resta valida la possibilità che il medesimo prosegua o concluda l'intervento terapeutico avviato in precedenza, in base alla valutazione del servizio che lo ha in carico e come espressamente previsto dalla citata deliberazione regionale (DGR 90-4331 del 13.11.2006).

L'interlocutore della famiglia affidataria, una volta avvenuto il passaggio, continuerà a rimanere la sua equipe di riferimento, che l'ha affiancata e sostenuta durante tutta la fase precedente.

L'individuazione di un operatore di riferimento con funzione di coordinamento e raccordo tra le equipe (della famiglia affidataria, del bambino e della coppia adottiva) e con responsabilità decisionali nei confronti degli operatori coinvolti nel progetto, ha lo scopo di garantire equilibrio dei tempi rispetto a passaggi affrettati e repentini da un lato oppure molto rallentati e sfilacciati nel tempo dall'altro .

Un operatore di riferimento con tali funzioni, deve assicurare un passaggio costante delle informazioni e delle comunicazioni tra operatori, aspetto questo che si rivela talvolta carente.

Si raccomanda che l'Ente titolare della tutela del minore, individui un operatore di riferimento con funzioni di referente del progetto per il conseguimento delle finalità sopra descritte.

Gli affidatari hanno la facoltà di farsi accompagnare da un'Associazione da loro indicata, come previsto dalla Legge 184/1983 e s.m.i., nel percorso del passaggio dall'affidamento all'adozione.

3. Il passaggio nella nuova famiglia

Ad oggi, la prassi maggiormente diffusa tra i servizi, fatte salve le dovute eccezioni, prevede una preliminare conoscenza reciproca tra le due famiglie, affidataria ed adottiva, all'eventuale presenza dei rispettivi operatori di riferimento, presso una sede ritenuta idonea a tale scopo.

In base agli indicatori di cui sopra e dunque al relativo progetto formulato, si definiscono cadenze e modalità degli incontri di avvicinamento e i tempi per le definitive dimissioni.

Questo modo di procedere, nel rispetto in particolare dei tempi del bambino, risulta rispondente ai bisogni dello stesso, e contribuisce a stabilire un clima di collaborazione e fiducia tra le due famiglie, purché sia accompagnato o preceduto da un' adeguata preparazione, come richiamato al paragrafo 1), e non vengano mai a mancare la presenza ed il sostegno dei servizi.

Si consiglia, qualora ne esistano i presupposti, ed in coerenza con il progetto formulato, che si proceda ad una preliminare conoscenza tra le due famiglie, affidataria e adottiva, con la presenza dei rispettivi operatori di riferimento, presso una sede ritenuta idonea a tale scopo.

Un elemento di preoccupazione per la coppia adottiva, può essere rappresentato dal timore di essere rintracciata dalla famiglia d'origine qualora conosca la famiglia affidataria, eventualità questa frequente, in particolare quando si tratta di bambini non piccolissimi.

Sovente, infatti, al momento della scelta di collocare un bambino in affidamento non è ancora chiaro per i servizi, quale sviluppo avrà la situazione sul piano giuridico; molti affidamenti vengono avviati come consensuali in una prospettiva quindi di collaborazione tra le due famiglie, se non

addirittura di rientro del bambino presso i suoi genitori, fatto questo che comporta necessariamente la reciproca conoscenza.

Tuttavia, se la famiglia affidataria è sostenuta e guidata dalla propria equipe fin dall'inizio dell'inserimento, sulla base di un progetto condiviso, pur senza sottovalutare la complessità della situazione, saranno sufficienti alcuni accorgimenti di carattere organizzativo e logistico, per prevenire il rischio che la famiglia d'origine risalga all'identità della nuova famiglia nella fase di conoscenza ed avvicinamento.

Parimenti, anche la famiglia d'origine, dovrebbe essere sostenuta ed accompagnata nella comprensione di quanto sta avvenendo e delle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria nell'interesse del proprio figlio.

Sovente il timore di essere rintracciati è uno dei motivi che incide nella decisione della famiglia adottiva di non proseguire nei contatti con la famiglia affidataria.

È comunque importante che la famiglia affidataria sappia che è tenuta al rispetto della riservatezza sull'identità della famiglia adottiva (art 73 L. 184/83) e che la famiglia adottiva riceva rassicurazioni in tal senso.

4. Il proseguimento del progetto

Il bisogno di continuità affettiva dovrebbe essere affrontato, gestito e trattato in modo integrato con gli altri bisogni specifici del bambino, essenziali nella costruzione del nuovo legame di filiazione:

il bisogno di mettere radici, di "fare casa", di potersi affidare alle nuove figure adulte di riferimento, il bisogno di fare chiarezza e di collocare nel proprio "panorama affettivo" tutte le figure significative di riferimento presenti e passate, dando un senso complessivo agli eventi che lo hanno coinvolto.

Il modo di sostanziare la continuità dei legami, quindi, non può essere ricondotto a regole generali: esso è necessariamente basato sul progetto formulato per quello specifico bambino con la sua particolare e unica storia, ma soprattutto dall'andamento dell'inserimento nella famiglia adottiva e dalle reazioni del bambino al cambiamento.

Come ampiamente richiamato in precedenza, la continuità degli affetti non si misura sulla quantità degli incontri, ma su aspetti di qualità della relazione che il bambino instaura nel tempo con la famiglia adottiva, qualità che comprende anche la capacità di quest'ultima di assicurare la continuità e l'integrità interna della storia del bambino, curandone il ricordo.

Risulta, quindi, evidente come non sia possibile né realistico stabilire fin dall'avvio dell'inserimento modalità e cadenze rigide, anche se è consigliabile un accordo/programma di massima e l'adesione sostanziale della famiglia adottiva al progetto che prevede il mantenimento dei contatti, fondata sull'effettiva consapevolezza della sua importanza.

Fatte salve queste premesse, i servizi di riferimento della coppia individueranno, in accordo con quelli della famiglia affidataria, le modalità ed i tempi più appropriati per il mantenimento dei contatti, mantenendo al centro di qualsiasi scelta l'ascolto dei bisogni del bambino.

Nel proseguimento del progetto, qualora ne esistano i presupposti e la situazione lo consenta, potranno essere le stesse famiglie ad accordarsi tra loro in maniera autonoma senza l'intervento dei servizi.

In ogni caso, è consigliabile ed opportuno che nella fase iniziale dell'inserimento, i servizi assicurino alle famiglie un accompagnamento assiduo e continuativo.

Occorre, infine, considerare che gli affidamenti a rischio giuridico comportano, come noto, nella maggioranza delle situazioni, il proseguimento degli incontri del bambino con la propria famiglia in luogo neutro.

Questo è un aspetto da tenere presente non solo, ovviamente, per le sue ricadute sul piano emotivo, ma anche per l'organizzazione dei tempi di vita del bambino stesso; tale aspetto incide in termini più generali nella decisione dei servizi rispetto alla modulazione dei tempi di incontro con la famiglia affidataria, poiché rappresenta un elemento di complessità aggiuntivo.

6. L'interruzione dei rapporti

Come ampiamente richiamato in precedenza, risulta evidente, sulla base dell'esperienza dei servizi, come non sia realisticamente praticabile, in tutte le situazioni, il mantenimento nel tempo dei rapporti tra il bambino e la famiglia affidataria che l'ha accolto in precedenza.

Numerosi, infatti, sono i fattori che possono concorrere alla decisione di una interruzione, sia pure graduale, dei rapporti, una volta avvenuto l'inserimento nella famiglia adottiva.

In questi casi si devono evitare trasferimenti bruschi, garantendo il passaggio di comunicazioni dettagliate da parte della famiglia affidataria sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino.

Qualora gli operatori pervengano alla decisione di procedere alla interruzione definitiva dei rapporti, **si raccomanda** che ciò avvenga sulla base di una attenta ed approfondita valutazione, in accordo con il Tutore e che tale decisione venga comunicata, nei modi che si riterranno più opportuni, alla famiglia affidataria ed al bambino.

Ciò comporterà, necessariamente, degli accorgimenti nella fase del passaggio, in particolare rispetto al mantenimento della riservatezza sull'identità della coppia adottiva, oltre che un monitoraggio assiduo da parte del servizio di riferimento del bambino, ed uno stretto raccordo con l'equipe di riferimento della coppia adottiva.

Occorre inoltre ricordare che, in alcuni casi, sia pure molto limitati numericamente, il Tribunale per i Minorenni dispone un passaggio del minore in comunità prima dell'inserimento in famiglia adottiva, con contestuale previsione di interruzione dei rapporti (temporanea o definitiva): ad esempio, quando la famiglia affidataria manifesti il proprio disaccordo con la decisione assunta e metta in atto comportamenti fortemente disturbanti nei confronti del bambino, compromettendo l'esito del percorso di avvicinamento alla famiglia adottiva; oppure quando non vi siano garanzie sufficienti sul mantenimento della riservatezza da parte della famiglia affidataria, nel caso in cui quest'ultima conosca la famiglia d'origine.

In questi casi, sovente, risulta non realizzabile se non addirittura sconsigliabile, la conoscenza tra le due coppie.

Fatte salve queste situazioni, da considerarsi fortunatamente eccezionali, più in generale gli elementi da tenere in considerazione, ai fini della decisione sull'opportunità o meno del mantenimento dei rapporti nel tempo, si riferiscono principalmente: all'età del bambino al momento del passaggio ed alla sua storia, alla durata dell'affidamento, alla qualità dell'attaccamento del bambino con la famiglia affidataria, alla volontà stessa manifestata dal bambino, alla sintonia tra le

due famiglie (affidataria ed adottiva), agli eventuali rischi connessi, nel caso di conoscenza tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine .

Risulterà in ogni caso dirimente la valutazione prognostica sul bambino, al fine di comprendere quale sia la scelta più idonea a garantirne il futuro benessere .